



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B)
DEL D.LGS N. 36/2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 31 gennaio 2025

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, così come disposto dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, di seguito denominato "Codice".
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.
4. Al momento del pagamento del corrispettivo è comunque sempre necessario verificare la regolarità contributiva degli operatori economici, anche di quelli non rientranti nel campione sorteggiato, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 2
MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a € 40.000,00.
2. I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n° 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dall'Istituto Culturale Ladino di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - Entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
 - Entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile Anticorruzione della Stazione Appaltante previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni del Direttore.
5. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.
6. L'Unità Organizzativa preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio Amministrativo.
7. L'Amministrazione può aumentare la percentuale del campione da sottoporre a controllo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante approvazione della percentuale stessa nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione.

ART. 3

ESITI DELLA VERIFICA

1. In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiarati. Sarà cura dell'Ufficio Amministrativo, di volta in volta, inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente nell'ambito del singolo procedimento.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
4. Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. competente nell'ambito del singolo procedimento.

ART. 4

DIPOSIZIONI FINALI

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate a partire dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 30.06.2025.